



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate  
DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da \_\_\_\_\_ in data 01/03/2022, come in atti rappresentato e difeso;

dopo aver sentito a chiarimenti l'istante e il professionista designato ex art.15 comma IX L.n.3/2012,

ritenuta la propria competenza territoriale;

considerato che il ricorrente dichiara ed allega di rivestire i requisiti soggettivi di cui alla legge 3/2012 e deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

premesso che ogni valutazione in ordine all'eventuale esdebitazione va riservata all'istito della procedura liquidatoria;

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che, sulla base di quanto allegato, non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a ) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, valutato che le spese del nucleo familiare così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili:

rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore" (art. 14-quinquies, comma 2), sostanzialmente da interpretarsi in termini di blocco (improcedibilità o improseguibilità) delle azioni esecutive, salvo subentro del liquidatore;

pqm

I. dichiara aperta in favore di  
nato a \_\_\_\_\_

ed elettivamente domiciliato in

la procedura di liquidazione mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;

2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro a partire dalla data di deposito del presente provvedimento;
3. nomina liquidatore l'OCC in persona del gestore già designato.
4. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies, 2° co, lett. b), l. 3/2012, che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;
5. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo;
6. ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati EVENTUALMENTE ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
7. dispone altresì che il liquidatore:
  - proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
  - provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
  - predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
8. dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";
9. autorizza il ricorrente all'utilizzo del conto corrente, con obbligo di rendicontazione semestrale al liquidatore;

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Bergamo, 09/03/2022

Il Giudice

dott. Bruno Conca